



# Marche agricole

Confagricoltura Unione Provinciale Agricoltori - Ancona

Notiziario mensile per gli agricoltori marchigiani

Anno LX - n.2 - Ancona Febbraio 2014

## Il giallo porta male... figuriamoci se "made in China"

Il "giallo" (ex) Ministro Nunzia De Girolamo, alla fine mollò. Sicuramente non per il fatto di essere andata al Brennero a difendere il "made in Italy" indossando giubbotti "gialli" "made in China" (...ma anche in Pakistan o Bangladesh); ma questo non l'ha certo aiutata, o meglio, nessuna delle organizzazioni professionali hanno alzato un dito e Lei sulla pressione mediatica delle pubblicazioni di conversazioni riservate e sul rumor di inchieste giudiziarie verso alcuni suoi collaboratori non ha potuto far altro che andarsene lamentando la mancata difesa del Premier, il quale, al contrario, ne ha avuto un beneficio per un probabile rimpasto. Ormai è chiaro: il Ministero di via XX Settembre non porta fortuna, quattro ministri in tre anni! Ora è necessario pensare ad un sostituto COMPETENTE (visto che la burocrazia ha anche previsto "Il Medico Competente"), ed alla svelta; il quale, se accetta un consiglio, è bene che non faccia grandi proclami ma si impegni subito a sistemare gli ultimi dettagli del negoziato

in sede comunitaria per la nuova programmazione agricola 2014-2020 ed inizi subito ad emanare i provvedimenti conseguenti con l'intento della massima semplificazione.

In sede nazionale, nel nostro piccolo, ci permettiamo di consigliare di modificare poche cose ma soprattutto nulla sul fronte fiscale per almeno 5 anni, limitandosi a far approvare in maniera chiara e definitiva che gli annessi rurali D10 e le case rurali adibite come abitazione principale non paghino né l'IMU e né altre tasse più o meno camuffate e venga previsto l'esonero dell'IMU di quelle che si trovano in territorio agricolo prive di luce, acqua e gas.

Dica (o meglio, ordini) all'Agea, visto che proprio non ce la fa a migliorarlo, di non effettuare modifiche al sistema informatico almeno per i prossimi 3/5 anni (salvo quelle necessarie per i nuovi regolamenti) e chiarisca una volta per tutte che se i dati ed i documenti sono informatici/online è inutile replicarli con montagne e montagne di carte inutili.

Convinca con le buone (...prima, con le cattive poi visto che già esistono delle leggi in tal senso) tutti gli enti interessati (INPS, INAIL, ASL Regionali, Altri Ministeri, CCIAA, e chi più ne ha e più ne metta) che esiste l'anagrafe unica della azienda agricola i cui dati sono facilmente consultabili e reperibili sul SIAN (fascicolo aziendale) ed è assolutamente inutile che essi vengano replicati



## SOMMARIO

### APERTURA

- Il giallo porta male... pag. 1,2
- Lo Spesometro pag. 2
- Firmato accordo  
Confagricoltura - UNAITALIA pag. 9

### ECONOMICO

- Nuova PAC: gli anni decisivi pag. 3,4
- Piano Assicurativo  
agricolo 2014 pag. 5,6
- MUD 2014: nuovo modello pag. 7
- Codice della Strada:  
revisione macchine agricole pag. 7

### LAVORO

- Lavoro "nero" e  
orario di lavoro pag. 8,9

### FISCALE

- F24: nuovi codici tributo pag. 10
- Controlli fiscali su  
conti correnti pag. 10
- Blocco del conto corrente pag. 11

### VARIE

- 2014: Compilazione  
Domanda Unica pag. 11
- Legge di Stabilità:  
alcune misure pag. 12

[www.anconaconfagricoltura.it](http://www.anconaconfagricoltura.it)  
[www.confagricoltura.it](http://www.confagricoltura.it)

### Dir. Resp. Alessandro Alessandrini

- Viale Trieste, 24 - Jesi
- Ideazione grafica e impaginazione:  
Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Stampa:  
Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Notiziario edito dall'U.P.A. di Ancona
- Poste Italiane S.p.A.  
Spedizione in abbonamento postale  
-70% - Aut. GIPA/C/AN/03/2013
- Aut. Trib. Ancona n° 37/1949-1952
- Registro Nazionale della Stampa  
n. p. 8351



in altri sistemi informatici tramite procedure che funzionano male tipo "COMUNICA". Abolisca, sic et simpliciter, il SISTRI che ancora non funziona e nessuno ha capito ancora a che cosa serva; basterebbe confermare di smaltire i rifiuti compilando il formulario e farlo conservare per alcuni anni, via anche il registro: altra replicazione di documenti inutili.... Non sarà certo il SISTRI ad impedire che la malavita seppellisca rifiuti tossici sotto 20 (leggi VENTI) metri di terra senza che per anni NESSUNO se ne sia accorto! Impedisca che qualcun altro legiferi su trattori e depositi dei carburanti: va bene così dal 1990! Convinca o meglio costringa le Regioni, se veramente vogliamo spendere in maniera ottimale i contributi comunitari del cosiddetto "II pilastro" della nuova programmazione, di fare un unico PSN (Piano di sviluppo Nazionale) e non 20 PSR (Piani di Sviluppo Regionali) lasciando,

alle Regioni stesse di poter aggiungere pochissime, tipiche e necessarie priorità dovute alle differenti orografia e tradizioni, per il resto dal Manzanarre al Reno o dagli Appennini alle Ande che siano sempre le stesse regole da rispettare: quelle comunitarie. Affidi solamente all'INPS ( o a chi per essa) il riconoscimento dello IAP (Imprenditore Agricolo Professionale) altrimenti tra INPS, Regione e Comuni si è sempre costretti ad intraprendere una corsa ad ostacoli e, se proprio vogliamo dirla tutta, abolisca la figura del Coltivatore Diretto (che esiste solo in Italia) facendo confluire le sue prerogative (riservato dominio/credito privilegiato e prelazione sull'acquisto di terreni) nello IAP. Se poi ci rimane del tempo, considerando la vita media dei governi, cerchi di (re)introdurre il cosiddetto principio di reciprocità (che vale per tutti ma non per l'Italia) almeno sugli scambi agro

alimentari, facendo in modo che le merci che introduciamo nel nostro territorio, alle quali non possiamo opporci, almeno rispettino i nostri stessi parametri sanitari, e siano soggetti agli stessi controlli: non è possibile accettare (con tutto il rispetto per gli altri Paesi comunitari e non) come oro colato, dichiarazioni di provenienza sanitaria di un Paese che, a priori, sappiamo già che ha altri parametri di valutazione. Cerchi di promuovere il nostro made in Italy, evitando di farci soffiare i mercati esteri da nazioni, in alcuni settori, molto più inesperte (?) di noi, concentrando le azioni di promozione ed internazionalizzazione, vigilando ed impedendo che le stesse azioni vengano replicate in maniera "nefasta" e scoordinata da Regioni, Camere di Commercio, Aziende Speciali e chi più ne ha e più ne metta.

AA

## LO SPESOMETRO: PUNISCE LE PICCOLE AZIENDE AGRINSIEME: "CHI LO VUOLE SPIEGHI PERCHE' ?"

"Non è una questione di trasparenza, ma è un problema di costi e pesanti oneri burocratici a danno di tanti piccoli agricoltori. Chi, come la Coldiretti, si dichiara favorevole alla reintroduzione dello Spesometro (eliminato dal decreto sviluppo del 2013) non pensa agli interessi dei produttori, ma agisce solo contro di loro oppure per altri fini che non sono certo quelli dell'agricoltura, della sua crescita, della sua competitività". Lo dichiara Agrinsieme, il coordinamento tra Cia, Confagricoltura e Alleanza delle cooperative italiane del settore agroalimentare, riaffermando la sua posizione di assoluta contrarietà alla misura, contenuta nella legge di stabilità, che impone l'obbligo di comunicazione all'Amministrazione finanziaria

delle operazioni ai fini Iva per i coltivatori che non superano i 7 mila euro di vendite l'anno. "Le motivazioni che hanno spinto alla reintroduzione di tale penalizzante provvedimento -afferma Agrinsieme- non rispondono assolutamente ad una logica di trasparenza e di tracciabilità, come sostiene il presidente della Coldiretti. Da qui tutta la nostra opposizione e il determinato impegno affinché, nel più breve tempo possibile, possa essere cancellato un obbligo che comporterebbe, per le circa 400.000 piccole aziende agricole operanti nel Paese, un ulteriore aggravio di costi stimabili in diverse centinaia di euro". "La Coldiretti - aggiunge Agrinsieme - deve spiegare agli agricoltori perché sostiene con forza

la scelta di gravare tante piccole realtà aziendali finora esonerate da tutti gli obblighi contabili (fatturazione, registrazione, dichiarazione annuale, liquidazione e versamento dell'imposta). La spiegazione deve essere, però, convincente, altrimenti sorgono palesi dubbi sulla natura della richiesta di reintrodurre un provvedimento che lo stesso Parlamento vuole ora eliminare"

**ALLA FACCIA DELLA SEMPLIFICAZIONE!!!!**



# Nuova PAC: gli anni decisivi per i nuovi titoli

**2013: diritto a ricevere l'aiuto**  
**2014: valore da massimizzare**  
**2015: numero dei titoli**

L'entità dei pagamenti diretti per ogni agricoltore nella nuova Pac dipenderà dalla situazione in cui si è trovato nel 2013 e dalle scelte che effettuerà nel 2014 e nel 2015.

Infatti, gli anni che contano ai fini della applicazione della nuova Pac sono tre: **2013, 2014 e 2015.**

Questi tre anni si possono considerare gli anni di riferimento della nuova Pac, così come gli anni 2000-2002 sono stati per la riforma Fischler.

L'agricoltore si deve concentrare su questi tre anni per verificare il proprio status e la convenienza o meno a dare o prendere terreni in affitto. Questi tre anni (2013, 2014 e 2015) generano conseguenze diverse e si possono cogliere molte opportunità per adattare il nuovo sistema dei pagamenti diretti alla strategia imprenditoriale di ogni agricoltore.

Il Reg. Ue 1307/2013 chiarisce la maggior parte delle norme relative agli anni di riferimento, ma alcune scelte sono affidate agli Stati membri che dovranno decidere entro il 1° agosto 2014.

## L'assegnazione dei nuovi titoli

L'assegnazione dei nuovi titoli avverrà sulla base della domanda al 15 maggio 2015.

Il **numero dei titoli** assegnati a ogni agricoltore nel 2015 è pari al numero di ettari ammissibili, dichiarati nella Domanda di aiuto per il 2015.

I requisiti per l'assegnazione dei nuovi titoli sono tre:

- 1) essere agricoltore attivo;
- 2) presentare una domanda di assegnazione di titoli entro il 15 maggio 2015;
- 3) aver presentato una domanda di aiuto per il 2013.



## 2013: il diritto a ricevere i nuovi titoli

Il requisito di aver presentato una domanda di aiuto nel 2013 è molto importante. Infatti i titoli si assegnano in un anno successivo (il 2015) e questo potrebbe generare alcuni atteggiamenti speculativi.

Ad esempio i proprietari (non agricoltori) potrebbero andare alla caccia dei titoli, presentando una domanda di assegnazione dei titoli nel 2015, pur non essendo interessati all'attività agricola, ma al solo scopo di ottenere i titoli da vendere o affittare dal 2016 in poi.

Per evitare che i proprietari (non agricoltori) possono presentare la domanda di assegnazione dei titoli nel 2015, l'art. 24 del Reg. Ue 1307/2013 prevede che gli agricoltori ottengono l'assegnazione dei nuovi titoli, solo se hanno presentato una domanda di aiuto nel 2013.

## Le deroghe

Rispetto al requisito del 2013, l'art. 24 del Reg. Ue 1307/2013 prevede quattro deroghe.

Gli Stati membri possono concedere titoli all'aiuto agli

agricoltori che non hanno ricevuto pagamenti diretti per il 2013, se:

- 1) nel 2013 producevano ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme, piante ornamentali su una superficie minima;
- 2) nel 2013 coltivavano vigneti;
- 3) nel 2014 ricevono titoli da riserva;
- 4) presentano elementi di prova verificabili che nel

2013 hanno coltivato prodotti agricoli o allevato bestiame, purché non abbiano mai avuto titoli in proprietà o in affitto.

La prima e la seconda deroga sono dovute al fatto che i produttori di ortofrutticoli, patate, piante ornamentali e vigneti potevano essere sprovvisti di titoli, in quanto non erano assegnatari nella riforma Fischler. Ciononostante erano "veri" agricoltori e vanno ammessi ai nuovi titoli.

La terza deroga consente a tutti i "nuovi" e giovani agricoltori, che si insediano nel 2014, di accedere alla nuova Pac.

La quarta deroga consente a tutti gli agricoltori che hanno svolto un'attività agricola nel 2013 di poter accedere ai nuovi titoli, a due condizioni:

- che forniscano prove verificabili dell'attività agricola svolta al 15.05.2013;
- che non abbiano mai avuto titoli in proprietà o in affitto.

In caso di vendita o affitto dell'azienda, il Reg. Ue 1307/2013 prevede la possibilità, da parte del cedente, di trasferire il diritto a ricevere i titoli ad uno o più agricoltori. In altre parole,

un agricoltore che acquista un'azienda, può anche acquistare anche il diritto a ricevere i titoli.

**2014: il valore dei nuovi pagamenti diretti**

L'importo dei pagamenti diretti che ogni singolo agricoltore percepirà negli anni 2015-2020, dipenderà dalle scelte nazionali sulla convergenza. Quasi certamente l'Italia sceglierà il cosiddetto "modello irlandese" di convergenza, che prevede un graduale passaggio dal valore dei titoli storici verso valori dei titoli più omogenei senza pervenire al pagamento uniforme nel 2019. Dal 2015 al 2019, il valore dei nuovi titoli dipenderà dal loro valore unitario iniziale nel 2015 di ogni singolo agricoltore. Il valore unitario iniziale viene fissato nel 2015, sulla base degli importi del 2014.

**Il valore unitario iniziale** dei titoli può essere calcolato, a discrezione dello Stato membro, con due metodi:

- 1) a partire dai **pagamenti ricevuti** dall'agricoltore nel 2014;
- 2) a partire dal **valore dei titoli detenuti** dall'agricoltore al 15.05.2014, compresi i titoli speciali.

La determinazione del valore unitario iniziale dei titoli evidenzia l'importanza dell'anno 2014 ai fini del trascinarsi del valore dei titoli storici che tiene conto dei pagamenti ricevuti o del valore dei titoli detenuti dall'agricoltore per il 2014.

**Le conseguenze per l'agricoltore**

Il 2014 è un anno molto importante.

L'ipotesi più accreditata è che l'Italia scelga il metodo dei "pagamenti ricevuti". In tal caso, l'agricoltore deve massimizzare i pagamenti ricevuti nel 2014.

**Nel 2014 non è importante il numero di ettari che si indicano nella Domanda Unica, ma i pagamenti ricevuti o il valore dei titoli detenuti dall'agricoltore per il 2014. A tale fine, l'agricoltore nel**

**2014 non corre alcun rischio nell'affitto della terra senza titoli, mentre – se affitta terra e titoli – verrà penalizzato nei pagamenti diretti 2015-2020.**

**2015: numero e valore dei nuovi titoli**

I nuovi titoli saranno assegnati agli agricoltori sulla base delle superfici agricole dichiarate nella Domanda Unica 2015.

Il numero dei titoli assegnati sarà pari al numero di ettari ammissibili indicati nella Domanda Unica al 15 maggio 2015. Le superfici ammissibili sono: seminativi, colture permanenti legnose agrarie, prati e pascoli permanenti.

Gli Stati membri possono: applicare un coefficiente di riduzione agli ettari ammissibili a prato permanente in zone con condizioni climatiche difficili a motivo dell'altitudine, della pendenza, ecc.;

escludere le superfici che erano a vigneti e a serre permanenti al 15.05.2013.

Una volta chiaro che il numero dei titoli è pari al numero di ettari ammissibili, un aspetto molto importante è il loro valore, che dipende dal valore unitario iniziale. (art. 26, Reg. Ue 1307/2013).

Il valore unitario iniziale dei titoli dipenderà da due fattori:

il valore storico (pagamenti ricevuti o valore dei titoli detenuti), riferito all'anno 2014;

il numero di ettari ammissibili riferiti all'anno 2015. Se l'agricoltore nel 2015 avrà pochi ettari, il valore storico dei pagamenti diretti si spalmerà su pochi ettari; se l'agricoltore nel 2015 avrà molti ettari, il valore storico dei pagamenti diretti si spalmerà su molti ettari; se l'agricoltore non aveva titoli storici (ad esempio un viticoltore), avrà una nuova assegnazione di titoli nel 2015.

Nel 2015, quindi, l'agricoltore deve prestare molta attenzione all'affitto o alla vendita dei terreni.

**Nuova Pac e affitti**

Il futuro della Pac di ogni agricoltore dipenderà dalla propria situazione imprenditoriale e dalle scelte che farà nel 2014 e 2015. A tal proposito, si è aperto in questi giorni un grande dibattito sul tema degli affitti e sulle relative conseguenze sui pagamenti diretti di ogni singolo agricoltore.

Il mercato degli affitti sarà sicuramente più vischioso nel 2014 e 2015, a causa del fatto che questi due anni sono condizionanti per la Pac 2015-2020. Dal 2016, si tornerà alla normalità.

Non è vero che nel 2014 e 2015 non è detto che non si debba affittare; bisognerà vedere le varie situazioni personali e imprenditoriali, ad esempio:

gli proprietari che non hanno il "requisito del 2013" possono continuare ad affittare; (infatti, anche se riprendono i terreni nel 2014 non hanno speranza di assegnazione nuovi titoli, poiché non presenti nel 2013).

gli agricoltori che possiedono "più terra che titoli" o "più titoli che terra" possono avere convenienze diverse a seconda delle loro strategie e della possibilità o meno di trovare terreni in affitto;

Si raccomanda un'attenzione: non bisogna stravolgere la strategia aziendale in funzione della Pac!

La Pac è un elemento del conto economico, che va inserito nel bilancio economico generale dell'azienda; vanno considerati tutti i fattori, quali il canone di affitto, gli altri costi e ricavi aziendali. Facciamo bene i conti e ogni imprenditore troverà la soluzione migliore per ottimizzare la nuova Pac.

*Angelo Frascarelli  
Terra e Vita 5/2014  
1 febbraio 2014*

# Piano assicurativo agricolo 2014

## (D.M. del MIPAAF del 6 dicembre 2013)

Il Piano nella sua stesura definitiva ricalca le condizioni e le modalità previste negli anni precedenti, anche se presenta alcune importanti modifiche da tenere presenti, che riguardano in particolare:

- *l'evento gelo, che può essere coperto unicamente con una polizza multirischio sulle rese;*
- *l'ammissione ai contributi pubblici delle sole polizze pluririschio con almeno tre eventi e delle multirischio sulle rese;*
- *differenti percentuali contributive;*
- *l'obbligo per le imprese agricole di sottoscrivere le coperture assicurative entro specifici termini temporali.*

In merito ai contenuti del Piano assicurativo 2014 sono in particolare da evidenziare i seguenti punti.

### **Produzioni assicurabili**

L'elenco delle produzioni assicurabili è rimasto quello del 2013 con l'aggiunta delle "produzioni sotto strutture di protezione" e "produzioni da seme" (art. 1.1).

### **Avversità assicurabili**

E' stato disposto l'inserimento del gelo e brina, insieme all'alluvione e siccità, fra le "avversità catastrofali". Questo comporta che l'evento gelo nel 2014 può essere coperto unicamente con una polizza multirischio sulle rese (art. 1.2.1).

L'elenco delle "altre avversità" è rimasto, invece, inalterato rispetto al precedente anno; l'unica differenza è il "vento sciroccale" sostituito da "vento caldo" (art. 1.2.2) con una

definizione più ampia (Allegato 3), che comprende, oltre ai venti sciroccali, anche quelli di libeccio e salati, di interesse particolare per la Sardegna.

### **Strutture aziendali assicurabili**

E' rimasto invariato l'elenco delle strutture aziendali assicurabili rispetto al 2013 (art. 1.3); non è quindi passata la richiesta di alcune Regioni e di Asnacodi sulla possibilità di assicurare i fabbricati agricoli.

### **Avversità assicurabili a carico strutture aziendali**

E' stato aggiunto alle avversità assicurabili sulle strutture aziendali l'eccesso di pioggia (art. 1, 4) e l'alluvione, ma in forma facoltativa (art. 3, 5). Questo significa che la polizza sulle strutture per essere ammissibile alle agevolazioni deve comprendere tutti i rischi dell'elenco (grandine, tromba d'aria, eccesso di neve, vento forte, uragano, fulmine, eccesso di pioggia e gelo, anche se per i soli impianti arborei), a cui è possibile, ma non in via obbligatoria, aggiungere la garanzia alluvione (art. 3, 5).

### **Produzioni sotto serra**

Una delle novità di quest'anno è rappresentata dalla possibilità di assicurare con agevolazione pubblica insieme alle serre anche le colture sottostanti dai danni causati dal crollo delle strutture di protezione derivante da uno degli eventi assicurabili di cui all'art.1, 4 (art. 3, 5).

### **Fitopatie, infestazioni parassitarie e epizoozie assicurabili**

Nulla è cambiato, invece, nell'elenco delle fitopatie, infestazioni parassitarie a carico delle produzioni vegetali (artt.

1, 5 e 1, 6) e delle epizoozie assicurabili (artt. 1, 7 e 1, 8). Quest'ultime sono state però suddivise in "obbligatorie" e "facoltative" in applicazione della disposizione (art. 3, 7), che prescrive che la copertura del mancato reddito e l'abbattimento forzoso del bestiame sono assicurabili solo nell'ambito di una polizza pluririschio, comprendente tutte le avversità "obbligatorie" per singola specie assicurata (quelle "facoltative" possono essere aggiunte in tutto o in parte).

### **Tipologia dei contratti assicurativi ammissibili**

La più importante modifica del 2014 è certamente l'ammissione alle agevolazioni unicamente delle polizze pluririschio con almeno tre avversità (art. 3, 2) e delle multirischio sulle rese. Quindi rimangono non ammesse, oltre alle polizze monorischio, la cui esclusione risale al 2013, anche le pluririschio con solo due eventi. (art. 3 e 4)

### **Durata dei contratti**

Viene ribadito per il 2014 il principio, fra l'altro previsto anche dalle norme comunitarie, dei dodici mesi di durata massima delle polizze (art. 3, 3) e il riferimento della copertura assicurativa all'anno solare e all'intero ciclo produttivo della coltura o allevamento (art. 3, 10).

### **Condizioni di ammissibilità ai contributi**

E' confermato il divieto di stipula di più certificati con compagnie diverse per la medesima tipologia colturale o allevamento nello stesso comune (art. 3, 11), nonché l'obbligo di contenere i valori assicurabili delle produzioni vegetali nei limiti

della produzione media triennale o dei cinque anni precedenti con esclusione dei due esercizi con la resa maggiore e minore, ovvero nell'ambito dei valori individuati dalle singole Regioni come quantità unitarie massime assicurabili per prodotto/tipologia colturale (art. 3, 12).

E' previsto, inoltre, come per il 2013, che nel contratto assicurativo debba essere riportato, per ogni garanzia e bene assicurato, il valore assicurato, la tariffa applicata, l'importo del premio, la soglia di danno, la franchigia e la presenza di eventuali polizze integrative non agevolate, che devono però riportare il medesimo contraente delle coperture agevolate (art. 4, 1). Si tratta di una disposizione che creerà probabilmente delle complicità per le imprese che erano solite a stipulare le polizze integrative al di fuori del consorzio di difesa. La nuova disposizione in pratica obbliga le imprese che hanno aderito ad un contratto collettivo agevolato con un consorzio di difesa, a sottoscrivere con il consorzio stesso le coperture integrative.

#### **Polizze per la zootecnia**

Rimangono sperimentali le garanzie a copertura della riduzione delle produzioni di latte bovino e del costo di macellazione in azienda dei grandi quadrupedi; questo significa che il contributo è calcolato sul prezzo pagato della polizza e non sul parametro contributivo (art. 3, 9). Così come rimane attiva la clausola secondo cui i costi per smaltimento delle carcasse di animali, anche per morti dovute ad altre cause, debbano riguardare tutte i decessi da epizootie elencate, purché non risarciti da altri interventi comunitari o nazionali (art. 3, 6).

#### **Contribuzione sui premi assicurativi**

(art.5) In attesa dell'entrata della nuova PAC nel 2015, che introdurrà le misure di "Risk management", la campagna assicurativa 2014 sarà attivata come negli anni passati con le risorse nazionali disponibili nel capitolo di spesa relativo al D.Lgs. 102/2004 e con quelle comunitarie provenienti dall'OCM Vino (Reg. (CE) 1243/2007), limitatamente all'assicurazione sull'uva da vino, e dall' "Health check" (Reg. (CE) n. 73/2009) per gli altri prodotti.

E' da tenere presente che la misura del contributo rimane anche per quest'anno determinabile a consuntivo sulla base delle disponibilità di bilancio. Questo significa che non c'è certezza sul pagamento dei contributi nelle percentuali massime stabilite dalla normativa, anche se, per via soprattutto dell'attività delle Organizzazioni agricole, il Ministero è riuscito, anche se con ritardo, a trovare sempre le risorse mancanti, permettendo l'erogazione dei contributi nei limiti massimi consentiti.

Cambiano, però, rispetto alla campagna dell'anno passato le percentuali di contribuzione. Tale scelta nasce con la finalità di dare maggiore sviluppo alle polizze innovative, come le multirischio sulle rese; le nuove percentuali sono:

- con soglia di danni al 30% fino al 65 % della spesa ammessa in caso di contratti pluririschi con tre eventi, al 70 % per le pluririschi con almeno quattro eventi e all'80 % per le coperture multirischio sulle rese (art.5, 4.a),
- senza soglia di danno al 50% (art.5, 4.b), riguardo a tali polizze è da ricordare che sono applicabili le disposizioni del D.M. del Mipaaf del 20 aprile 2011 contenente le priorità nella

concessione degli aiuti.

#### **Scadenze per sottoscrizione polizze agevolate**

(art.6) Nel 2014 per ottenere le agevolazioni pubbliche è stato posto l'obbligo per le imprese agricole di sottoscrivere le coperture assicurative entro specifici termini, in particolare per le:

- *colture a ciclo autunno primaverile: entro il 31 marzo;*
- *colture permanenti: entro il 31 marzo;*
- *colture a ciclo primaverili: entro il 30 maggio;*
- *colture estive, di secondo raccolto, trapianti: entro il 15 luglio;*
- *colture a ciclo autunno invernale: entro il 31 ottobre.*

Si tratta di una disposizione nuova, che sicuramente provocherà forti problematiche - fra l'altro non risulta assolutamente chiara l'individuazione della categoria di appartenenza della coltura assicurabile (su questa questione vi è l'impegno del MIPAAF di dare chiarimenti). E' stata fortemente voluta dal Ministero al fine di evitare speculazioni, ma anche per scongiurare possibili contestazioni da parte comunitaria. D'altra parte è una delle strade per portare le compagnie di assicurazione ad aprire la campagna in tempi utili, cioè quando effettivamente vi sono le esigenze di copertura delle produzioni e non trovarsi come spesso è accaduto nel passato dove l'apertura della campagna veniva portata avanti rendendo di fatto impossibili certe garanzie come il gelo.

MAGGIORI INFORMAZIONI  
PRESSO GLI UFFICI  
DELL'UNIONE PROVINCIALE  
AGRICOLTORI DI ANCONA

## MUD 2014: pronto il nuovo modello

Pronto il modello MUD 2014 il nuovo Modello Unico di dichiarazione Ambientale, a seguito della pubblicazione sul supplemento ordinario n. 89 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 12 dicembre 2013. Il nuovo MUD sostituisce il modello allegato al D.P.C.M. del 20 dicembre 2012 e dovrà essere presentato entro il 30 aprile, come ogni anno, con riferimento all'anno precedente e fino alla piena operatività del

SISTRi, il sistema informatico per la tracciabilità dei rifiuti pericolosi che prenderà il via a fine giugno. Il 30 giugno scatta infatti la fase sperimentale per l'applicazione del SISTRi ai rifiuti urbani pericolosi conferiti in centri di raccolta o stazioni ecologiche comunali o altre aree di aggruppamento o stoccaggio. Fino a quel momento il modello MUD dovrà essere usato per l'acquisizione dei dati relativi ai rifiuti da tutte le categorie di operatori indicate dall'articolo 189 del decreto legislativo n. 152/2006

(Codice dell'Ambiente). Il MUD sarebbe dovuto uscire di scena quest'anno, ma lo slittamento del termine per l'entrata in vigore del SISTRi ha comportato la definizione del modello anche per il 2014. Il MUD 2014 tiene dunque conto delle modifiche introdotte al SISTRi con l'art. 11 del decreto legge, n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125 recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni".

## Codice della strada

### revisione delle macchine agricole: prorogato il termine

Nella Gazzetta ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2013 è stato pubblicato il consueto decreto legge di fine anno recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (D.L. 150/2013), detto anche decreto milleproroghe 2013.

Fra le proroghe previste il Legislatore ha inserito al comma 2 dell'art 5 anche quelle relative all'art 111 comma 1 del Codice della strada in materia di revisione delle macchine agricole.

In particolare viene previsto il differimento:

- del termine per l'emanazione del decreto con cui disporre la

revisione dal 28 febbraio 2013 al 30 giugno 2014 (differimento di 6 mesi);

- del termine di avvio del processo di revisione dal 1 gennaio 2014 al 1 gennaio 2015 (differimento di 12 mesi).

Di seguito l'estratto del comma 1 dell'art 111 come modificato dal decreto milleproroghe 2013.

1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto

da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2014, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione.

Con il medesimo decreto è disposta, a far data dal 1° gennaio 2015, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate precedentemente al 1° gennaio 2009, e sono stabiliti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.



# lavoro “nero” e orario di lavoro

## Aumento delle sanzioni amministrative

### Lettera circolare del Ministero del Lavoro (D.L. n. 145/2013)

Sulla G.U. n. 300 del 23.12.2013 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 145/2013 (c.d. Decreto destinazione Italia) che ha, fra l'altro, previsto un aumento degli importi delle sanzioni connesse all'impiego di lavoratori “in nero”, alla violazione delle disposizioni in materia di durata media dell'orario di lavoro, di riposi giornalieri e settimanali, nonché un aumento delle “somme aggiuntive” da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.

In particolare, l'art. 14 del D.L. n. 145/2013 ha previsto che a decorrere dal 24 dicembre 2013 (data di entrata in vigore del citato Decreto):

- l'importo delle sanzioni amministrative connesse all'impiego di lavoratori “in nero” (c.d. Maxisanzione) di cui all'art. 3 del D.L. n. 12/2002 (convertito dalla L. n. 73/2002 e modificato dall'art. 4 della L. n. 183/2010) è aumentato del 30%. Le relative sanzioni, che andavano da 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolare passano quindi, rispettivamente, a 1.950 e a 15.600 euro. In caso di “ravvedimento operoso”, ossia di denuncia spontanea del lavoratore in nero prima di ogni accertamento, la sanzione che andava da 1.000 a 8.000 euro per ciascun lavoratore irregolare passa, rispettivamente, a 1.300 e a 10.400 euro. È importante sottolineare, inoltre, che in tali ipotesi, è stata esclusa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004;

- l'importo delle somme aggiuntive da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14, c. 4 lett. c, del D.Lgs. n. 81/2008 è aumentato del 30%. I relativi importi quindi passano da 1.500 a 1.950 euro nell'ipotesi di sospensione per lavoro irregolare, e da 2.500 a 3.250 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza;

- gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 18-bis del D.Lgs. n. 66/2003 - con esclusione delle sanzioni previste dall'art. 10, c. 1, del medesimo decreto - sono decuplicate. Trattasi delle sanzioni previste per la violazione dell'art. 4, c. 2 (durata media dell'orario di lavoro), dell'art. 7,

c. 1 (riposi giornalieri), e dell'art. 9, c. 1, (riposi settimanali) del D.Lgs. n. 66/2003.

Sull'argomento, il Ministero del Lavoro con lettera circolare del 27 dicembre 2013 ha fornito alcune prime indicazioni precisando che le nuove, e più pesanti, sanzioni amministrative per le violazioni in materia di impiego di lavoratori in nero, di durata media dell'orario di lavoro e di riposi giornalieri e settimanali si applicano solo alle infrazioni poste in essere a decorrere dal 24 dicembre 2013; per quelle poste in essere precedentemente continuano a trovare applicazione le previgenti, e più favorevoli, sanzioni amministrative, ivi compresa la procedura di diffida in caso di lavoro sommerso.

Per quanto riguarda invece i nuovi





importi da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, la lettera circolare del Ministero del lavoro precisa che detti importi - in quanto mere "somme aggiuntive" - trovano applicazione in relazione alle richieste di revoca del provvedimento effettuate dal 24 dicembre 2013, anche se riferite a condotte poste in essere prima di tale data.

Merita di essere sottolineato che, come detto, per le violazioni

riguardanti l'impiego di lavoratori in nero non è più prevista la procedura di diffida.

Da ultimo, si evidenzia un'altra importante disposizione contenuta all'art. 11 del Decreto Legge in commento che riconosce un diritto di prelazione alle società cooperative costituite dai lavoratori dipendenti delle imprese sottoposte a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo o amministrazione straordinaria) in caso di affitto o di vendita

di aziende, rami d'azienda o complessi di beni e contratti.

In altre parole, in caso di fallimento, concordato preventivo o amministrazione straordinaria, l'azienda o il ramo d'azienda interessato dalla procedura concorsuale, prima di essere ceduto a terzi, deve essere proposto alle eventuali società cooperative costituite dai lavoratori dipendenti dell'azienda medesima, che vantano un diritto di prelazione.



## FIRMATO L'ACCORDO CONFAGRICOLTRA-UNAITALIA. UN TRAGUARDO IMPORTANTE PER VALORIZZARE LE FILIERE AVICOLA E SUINICOLA

E' stato firmato a Roma, nella sede di Confagricoltura, un protocollo di collaborazione tra la Confederazione agricola ed Unaitalia, l'Associazione che rappresenta le filiere zootecniche delle carni e delle uova.

Grande e reciproca soddisfazione è stata espressa dal presidente di Confagricoltura Mario Guidi e dal presidente di Unaitalia Aldo Muraro, per un accordo che si ripromette di rafforzare e consolidare le relazioni già in corso da tempo tra le due realtà associative, con l'obiettivo di mettere insieme risorse ed iniziative di tutela e valorizzazione delle filiere zootecniche, in particolare di quella avicola e suinicola.

"E' un importante risultato - ha dichiarato il presidente Muraro - che consentirà di focalizzare e mettere a punto strategie comuni tra rappresentanze che perseguono gli stessi interessi e che, facendo squadra, potranno ottenere più ambiziosi traguardi".

Ugualmente positivo il giudizio del presidente Guidi: "Un nuovo importante accordo che rafforza i legami tra allevamento e trasformazione, che hanno caratterizzato i successi produttivi e commerciali della nostra filiera avicola e che offre importanti sviluppi strategici anche per il comparto suinicolo."

L'accordo, che interesserà sia l'ambito sindacale sia quelli

tributario, legale, previdenziale, tecnico, ambientale ed economico, consentirà di definire linee comuni d'azione su tutti i dossier di maggiore interesse, come ad esempio la messa a punto di strategie concordate per la previsione di misure di finanziamento degli allevamenti avicoli e suinicoli all'interno della programmazione della nuova Pac.

Confagricoltura e Unaitalia daranno vita ad un coordinamento delle rispettive rappresentanze ai tavoli di lavoro regionali, nazionali e comunitari, allo scopo di collaborare univocamente per i comuni interessi.

Roma, 22 gennaio 2014

## F24: nuovi codici tributo per le locazioni

Istituiti i codici tributo da utilizzare nel modello F24 versamenti con elementi identificativi per gli adempimenti relativi alle locazioni immobiliari.

Pronti i nuovi codici tributo da utilizzare a partire dal 1° febbraio nel modello F24 per le locazioni. I nuovi codici tributo necessari ad assolvere agli adempimenti relativi alla registrazione dei contratti di affitto degli immobili sono stati comunicati dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 14/E. Ricordiamo che un precedente provvedimento direttoriale aveva esteso l'ambito applicativo del modello "F24 versamenti con elementi identificativi" all'imposta di registro, ai tributi speciali e compensi, all'imposta di bollo, alle sanzioni e interessi, dovuti in caso di locazioni.

Codici tributo

Vengono quindi istituiti i seguenti codici tributo:

- "1500" Imposta di registro per prima registrazione;
- "1501" Imposta di registro per annualità successive;
- "1502" Imposta di registro per cessioni del contratto;
- "1503" Imposta di registro per

risoluzioni del contratto;

- "1504" Imposta di registro per proroghe del contratto;
- "1505" Imposta di bollo;
- "1506" Tributi speciali e compensi;
- "1507" Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
- "1508" Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
- "1509" Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;
- "1510" Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.

Controparte

Per identificare la controparte viene inoltre istituito il codice "63" che deve essere riportato insieme al codice fiscale della controparte nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" della sezione "Contribuente", dove devono essere riportati i dati anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il versamento. Avvisi di liquidazione e sanzioni

Per il versamento degli importi dovuti a seguito di avvisi di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni, relativi alle stesse locazioni immobiliari vengono istituiti i seguenti codici tributo:

- "A135" imposta di registro;
- "A136" imposta di bollo;
- "A137" sanzioni;
- "A138" interessi.

Per maggiori informazioni consultare Risoluzione n. 14/E del 24 gennaio 2014.



## Controlli fiscali sui conti bancari dal primo febbraio

Pronta al via l'Anagrafe dei conti correnti e dei movimenti bancari: dal 1° febbraio il Fisco avrà a disposizione tutti i dati, oltre a Spesometro e Redditometro, per combattere l'evasione fiscale.

Da 1° febbraio 2014 prenderanno il via i controlli fiscali basati sui dati contenuti nella Super Anagrafe dei conti correnti, che entro il 31 gennaio dovrà essere completata. Per stanare gli evasori fiscali, individuando chi dichiara redditi inferiori a guadagna e spende, il Fisco avrà dalla sua parte uno strumento in più oltre a Redditometro e Spesometro.

**Dati sotto la lente**

Tra i dati che verranno analizzati con i vari strumenti ci sono dunque le informazioni relative ai movimenti bancari e finanziari (Redditometro e

SuperAnagrafe), gli acquisti di importo superiore ai 3.600 euro (Spesometro) e i beni aziendali concessi in godimento a soci o familiari, la cui comunicazione è parimenti in scadenza il 31 gennaio 2014.

Relativamente ai conti correnti quelli che verranno tenuti sotto controllo sono:

- bonifici;
- pagamenti;
- accrediti;
- saldi di inizio e fine anno;
- investimenti;
- disinvestimenti;
- accessi alle cassette di sicurezza;
- utilizzo delle carte di credito e di debito e così via.

**I dati che banche e intermediari**

**hanno inviato all'Anagrafe Tributaria sono quelli a partire dall'anno 2011.**

Questi, incrociati con le informazioni ricavate dalle comunicazioni relative allo Spesometro (la segnalazione effettuata dai negozianti e dagli esercenti relativamente agli acquisti e alle operazioni tra partite IVA per le quali viene emessa fattura di importo superiore ai 3.600 euro e dagli intermediari finanziari per le operazioni effettuate con bancomat e carte di credito di pari importo) e dal Redditometro (lo strumento del Fisco che analizza lo scostamento tra il reddito dichiarato e le spese effettuate) serviranno per combattere la piaga italiana dell'evasione fiscale.

Noemi Ricci

30/01/2014 - www.pmi.it

# Blocco conto corrente: le nuove norme antiriciclaggio



*Le nuove norme anti-riciclaggio prevedono l'obbligo per i correntisti di consegnare alla banca copia aggiornata dei documenti d'identità e informativa sul patrimonio personale, a pena il blocco o chiusura del conto.*

Hanno preso il via il 1° gennaio 2014 le ultime direttive, in linea con le direttive europee, in tema di controllo sulle transazioni finanziarie che prevedono l'obbligo per i possessori di un conto corrente di presentarsi in filiale per consegnare una nuova copia dei documenti di identità (o di inviarli via fax o in formato elettronico) e firmare una informativa anti-riciclaggio sul patrimonio personale.

## **Norme anti riciclaggio**

Non tutti i clienti sarebbero stati informati dalle proprie banche dei nuovi obblighi in maniera efficace: il questionario sui propri dati sensibili è stato inviato per posta ordinaria senza nessuna certezza di ricezione. Questo espone al rischio di blocco e chiusura del conto corrente se non si provvede a fornire entro 60 giorni dalla notifica la documentazione richiesta, che serve ad evitare di essere coinvolti in potenziali denuncia per sospette attività di riciclaggio.

## **Obblighi delle banche**

Le banche rischiano una sanzione pecuniaria da 2.600 a 13.000 euro per ogni omesso controllo. La procedura di verifica sul titolare del conto da parte degli intermediari finanziari e banche deve essere operata qualora sul conto vengano effettuate operazioni di deposito, prelievo e pagamento contante per importi da 200 a 500 euro. Nel caso in cui il cliente si rifiuti di fornire le dovute informazioni, la normativa prevede la restituzione forzata da parte della banca delle somme presenti sul conto e, nel

caso di movimentazioni sospette, la verifica dei dati del cliente o dell'esecutore dell'operazione. L'obiettivo è quello eliminare gli scambi sospetti di denaro, nonché incentivare l'uso di moneta elettronica più facile da tracciare.

## **Norme di riferimento**

Le nuove norme anti-riciclaggio sono una diretta conseguenza di quanto disposto da due decreti, il D.Lgs. 109/2007 e il D.Lgs. 231/2007 emanati in attuazione delle direttive 2005/60 CE e 2006/70 CE volte a prevenire l'utilizzo di sistemi di riciclaggio e il terrorismo, attraverso la collaborazione attiva delle banche (che prevede anche la conoscenza approfondita dei clienti). Per questo, le banche sono chiamate a sottoporre ai propri clienti il questionario, a monitorare le operazioni ed eventualmente inviare, in caso di sospetti, una segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d'Italia.

*Francesca Vinciarelli  
30 gennaio 2014- [www.pmi.it](http://www.pmi.it)*

## **2014 – Apertura dei servizi di compilazione della Domanda Unica**

Si informa che entro breve, AGEA procederà all'attivazione delle applicazioni informatiche di redazione delle domande 2014, a partire dal 3 Febbraio 2014 ogni associato (titolare o rappresentante legale) interessato alla presentazione della Domanda Unica dovrà prendere appuntamento presso i nostri uffici munito di un documento di identità valido oppure di una delega per l'inserimento e firma della pratica.

# alcune misure incidenti sulle imprese ed i cittadini

## Legge di stabilità 2014

Con la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2014), pubblicata nella G.U. n. 147 del 27 dicembre 2013, operativa a partire dal primo gennaio di quest'anno, sono state varate diverse misure incidenti sulle imprese ed i cittadini.

### **Incentivi ai giovani agricoltori**

#### **Terreni demaniali: affitto e locazione**

Si stabilisce la vendita e la locazione di terreni agricoli ed a vocazione agricola di proprietà dello Stato e degli enti pubblici nazionali, disponendo un diritto di prelazione a favore dei giovani imprenditori.

La norma demanda al Ministero il compito di individuare annualmente i terreni interessati, che potranno essere venduti o locati a cura dell'Agenzia del demanio mediante apposita procedura che si connota diversamente a seconda del valore dell'area.

La novità introdotta dalla norma in esame mira a far rientrare nell'ambito delle operazioni di riordino fondiario ex art. 4 L. 441/1998, le procedure di acquisto e di locazione a favore dei giovani agricoltori sia dei terreni di proprietà dello Stato che di quelli di proprietà degli enti locali. Per questi ultimi, l'art. 66 dispone che la loro cessione (in proprietà o in locazione) deve comunque avvenire attraverso l'Agenzia del demanio, cui l'ente locale conferisce un apposito mandato a vendere o a cedere in locazione.

La legge di stabilità introduce all'art. 6 del D.Lgs. n. 228/2001, relativo all'utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili, il comma 4 bis il quale prevede che alla scadenza di una precedente concessione o di un contratto di affitto, qualora vi sia una manifestazione d'interesse da parte di un giovane imprenditore agricolo che abbia un'età compresa tra i 18 ed i 40 anni alla loro concessione o locazione, l'assegnazione avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, l'assegnazione avviene tramite sorteggio.

La norma in esame si sostanzia in definitiva nell'introduzione di un meccanismo atto a evitare operazioni finalizzate all'innalzamento del canone. Si ricorda che l'art. 6 D.Lgs. n. 228/2001, stabilisce il principio secondo cui le concessioni o gli affitti di terreni demaniali o comunque soggetti alla normativa dei beni demaniali o del patrimonio indisponibile dello Stato e

degli enti pubblici, anche territoriali, sono regolate dalla L. 203/82.

#### **Accesso ai capitali gestiti da ISMEA**

Si dispone che gli interventi per l'accesso al mercato dei capitali gestiti da ISMEA attraverso il Fondo di Capitale di Rischio, come istituito dalla Legge n. 289/2002, siano prioritariamente destinati alle imprese agricole ed agroalimentari condotte da giovani agricoltori e ittici di età compresa tra i 18 e i 40 anni

#### **Contratti di locazione – Tracciabilità canoni**

La norma in esame ha introdotto il divieto del pagamento in contanti dei canoni di locazione di unità abitative (ad eccezione di quelli relativi ad alloggi di edilizia residenziale pubblica) che dovranno quindi essere effettuati con modalità che ne permettano la tracciabilità (ad esempio: bonifico bancario, assegno non trasferibile, etc.), a prescindere dall'importo del canone di locazione, e cioè anche per quei canoni di locazione al di sotto del limite stabilito dal D.L. 201/2011.

Si tratta di una misura che riguarda le sole locazioni abitative, mentre restano da essa escluse tutte le locazioni di unità immobiliari destinate ad attività industriali, commerciali, artigianali, sportive, etc.. L'obbligo del pagamento del canone di affitto con un sistema che ne garantisca la tracciabilità è altresì da intendersi non riferibile neanche agli affitti di fondi rustici, e quindi alla locazione di unità immobiliari destinate alla gestione economico-produttiva del "bene-terra".

Si ritiene che qualora un contratto di affitto di fondo rustico preveda la concessione all'affittuario anche di una abitazione, ma il canone corrisposto al proprietario è unico, come unica è stata la registrazione ai fini fiscali come affitto di fondo rustico, il rapporto intercorrente tra le parti non sia qualificabile come una "locazione di unità abitativa", giacché la causa della concessione dell'abitazione è riconducibile all'affitto del terreno.

Altrettanto è a dirsi per altre ipotesi di concessione di alloggio a titolo oneroso connesse a rapporti di carattere principale, come ad esempio il caso in cui quest'ultimo sia un contratto di lavoro subordinato con affidamento al dipendente dell'alloggio. Ed infatti qualora il godimento dell'immobile abitativo sia configurato nel contratto di lavoro come corrispettivo, anche parziale, della prestazione lavorativa, sussiste un collegamento funzionale tra l'affidamento dell'immobile e l'attività lavorativa, per cui il rapporto si sottrae

alla disciplina della normativa sulle locazioni.

Le sanzioni per chi effettua pagamenti in contanti dei canoni di locazione sono piuttosto pesanti, sia per il locatore che per il conduttore, tenuto conto che la norma prevede che la tracciabilità è prevista anche ai fini della asseverazione dei contratti per le detrazioni ad agevolazioni fiscali.

#### **Mini sanatoria per i debiti in cartella esattoriale**

La legge in esame dispone una mini sanatoria per i debiti già iscritti a ruolo emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione entro il 31 ottobre 2013 (ad esclusione delle posizioni debitorie con la Corte dei Conti).

La norma in esame prevede che i soggetti interessati possono estinguere il proprio debito qualora provvedano al pagamento dell'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, entro e non oltre il 28 febbraio 2014. In tal caso potranno non essere pagati né gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, né gli interessi di mora previsti dall'articolo 30 del medesimo decreto. Restano invece dovute le somme spettanti all'agente della riscossione (art. 17 D.Lgs. n. 112/1999).

Qualora il debitore provveda al pagamento delle somme dovute entro la suddetta data, l'agente incaricato della riscossione, al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i "debiti pagati", deve trasmettere, anche in via telematica, entro il 30 giugno 2014 l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto e dei codici tributo per i quali è intervenuto il pagamento.

Inoltre è fatto obbligo agli agenti della riscossione di comunicare, mediante posta ordinaria, ai debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto, l'avvenuta estinzione del proprio debito.

Per consentire il versamento delle somme entro il 28/2/2014 e la registrazione delle relative operazioni, la riscossione dei carichi oggetto della agevolazione ed i relativi termini di prescrizione, sono sospesi fino al 15 marzo 2014.

**Francesca Tascone**  
Direttore Ufficio Legale  
Confagricoltura